

**FONDAZIONE AUSILIARIA DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO UMANITARIO
– VILLA ORMOND**

Sede in Sanremo, Corso Cavallotti n. 113

C.F. 90087970084

PEC: fondazione.iuhl@pec.it

**AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'EVENTUALE CONCESSIONE
TEMPORANEA IN USO ONEROSO DI SPAZI PRESSO VILLA ORMOND IN OCCASIONE DEL
FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA DI SANREMO 2027**

PREMESSE

Il Comune di Sanremo è proprietario dell'immobile denominato Villa Ormond, sito in Sanremo, Corso Cavallotti n. 113, identificato al N.C.E.U. al Foglio 45, mappale 664, sub. 1.

L'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario utilizza Villa Ormond quale propria sede per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Nell'ambito dei rapporti che disciplinano la disponibilità dell'immobile, l'Istituto può avvalersi della propria Fondazione ausiliaria per il perseguimento dei propri scopi.

Lo svolgimento presso Villa Ormond di eventi o manifestazioni ulteriori rispetto alle attività istituzionali è subordinato alla compatibilità con la destinazione dell'immobile, con le esigenze dell'Istituto, nonché alla relativa funzionalità rispetto allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio, con particolare riguardo ai settori culturale, turistico ed economico.

La Fondazione Ausiliaria dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario – Villa Ormond persegue, ai sensi del proprio statuto, finalità di promozione, sostegno e valorizzazione delle iniziative dell'Istituto, nonché di tutela, promozione, conservazione e valorizzazione di Villa Ormond quale sede dell'Istituto.

La Fondazione opera quale soggetto ausiliario dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, nell'ambito delle proprie finalità statutarie e dei rapporti che disciplinano la disponibilità dell'immobile, senza acquisire alcuna autonoma titolarità dell'immobile medesimo.

La Fondazione intende pertanto acquisire manifestazioni di interesse per l'eventuale utilizzo temporaneo e oneroso di determinati spazi di Villa Ormond in occasione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2027.

Il presente avviso costituisce iniziativa di natura privatistica, adottata nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento; esso non costituisce procedura di gara, offerta al pubblico, promessa al pubblico né impegno a contrarre.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso, la Fondazione

RENDE NOTO

che intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all'eventuale concessione temporanea in uso oneroso di spazi presso Villa Ormond, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate.

ART. 1 – OGGETTO DELL'AVVISO

1. Il presente avviso è finalizzato a individuare soggetti interessati all'eventuale stipula di una convenzione per l'utilizzo temporaneo e oneroso di spazi presso Villa Ormond in occasione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2027.
2. Gli spazi potranno essere destinati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti attività:
 - eventi promozionali, aziendali, editoriali o di rappresentanza;
 - attività culturali, artistiche e di intrattenimento;
 - esposizioni, mostre e installazioni temporanee;
 - attività connesse ai settori televisivo, radiofonico, digitale e dei media;
 - attività di ospitalità, accoglienza e relazione destinate a partner, ospiti, artisti o delegazioni.
3. Le attività proposte dovranno essere:
 - compatibili con il prestigio storico, artistico e culturale di Villa Ormond;
 - compatibili con le attività istituzionali, didattiche e operative dell'Istituto;
 - rispettose della destinazione dell'immobile e delle prescrizioni impartite dalla Fondazione, dall'Istituto e dalle Autorità competenti;
 - funzionali alla valorizzazione culturale, turistica ed economica del territorio.
4. Gli eventuali proventi derivanti dalle concessioni temporanee saranno rendicontati, unitamente al relativo impiego, e destinati integralmente alla gestione e manutenzione dell'immobile, nel rispetto dei rapporti che disciplinano la disponibilità dell'immobile e delle eventuali prescrizioni del Comune di Sanremo.

ART. 2 – SPAZI POTENZIALMENTE CONCEDIBILI

1. Potranno costituire oggetto di eventuale concessione temporanea, in tutto o in parte e previa verifica della disponibilità e compatibilità dell'iniziativa:
 - i saloni siti al piano terreno della Villa;
 - la sala conferenze sita al piano seminterrato;
 - le eventuali aree interne accessorie espressamente individuate dalla Fondazione;
 - le pertinenze esterne, nei limiti della loro effettiva disponibilità e compatibilità con le attività dell'Istituto.
2. L'esatta individuazione, consistenza, accessibilità, pertinenze, modalità di utilizzo e capienza degli spazi eventualmente concessi saranno definite esclusivamente nell'eventuale convenzione e nei relativi allegati tecnici. Il verbale di consegna potrà disciplinare, ove necessario, le modalità operative di consegna e riconsegna degli spazi e dei beni eventualmente concessi.
3. L'eventuale utilizzo di aree esterne agli spazi oggetto della concessione resterà subordinato alle necessarie verifiche e, ove occorra, all'autorizzazione del Comune di Sanremo o delle ulteriori Autorità competenti.

ART. 3 – SPAZI E BENI ESPRESSAMENTE ESCLUSI

1. Restano espressamente esclusi dall'oggetto della presente procedura, salvo separata ed esplicita determinazione della Fondazione:
 - i locali adibiti a cucina;
 - le dispense, i depositi, i locali tecnici e impiantistici;
 - le attrezzature, gli arredi, i beni mobili e le dotazioni non espressamente inclusi nella futura convenzione;
 - i beni di proprietà di terzi eventualmente presenti presso l'immobile;
 - gli spazi riservati alle attività istituzionali dell'Istituto.
2. La presentazione della manifestazione di interesse, l'eventuale selezione della proposta e la successiva convenzione relativa agli spazi principali non attribuiscono alcun diritto all'utilizzo della cucina, delle relative pertinenze o delle attrezzature ivi presenti.

ART. 4 – EVENTUALE UTILIZZO DELLA CUCINA

1. Il soggetto interessato potrà formulare una separata richiesta accessoria per l'eventuale utilizzo dei locali adibiti a cucina e delle relative pertinenze.
2. Tale richiesta sarà oggetto di autonoma valutazione della Fondazione e potrà essere eventualmente accolta soltanto previa verifica della compatibilità tecnica, organizzativa, assicurativa e igienico-sanitaria.
3. L'eventuale utilizzo della cucina sarà disciplinato da separato accordo tecnico-contrattuale, contenente, tra l'altro, disposizioni in materia di:
 - inventario e individuazione dei beni concessi;
 - consegna e riconsegna dei locali;
 - custodia e responsabilità;
 - pulizia, sanificazione e smaltimento dei rifiuti;
 - rispetto della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza;
 - assicurazioni, garanzie, manleve e penali;
 - divieto di utilizzo di beni di proprietà di terzi non espressamente concessi
 - presenza di personale della Fondazione durante il periodo dell'evento

ART. 5 – DURATA

1. L'eventuale concessione temporanea avrà durata determinata e strettamente limitata al periodo necessario allo svolgimento dell'iniziativa, comprensivo delle eventuali attività di allestimento e disallestimento.
2. L'eventuale utilizzo potrà essere autorizzato nel periodo compreso, indicativamente, tra una settimana prima e tre giorni dopo il periodo in cui avrà luogo il Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2027, comprensivo delle attività di allestimento e disallestimento. Il periodo esatto sarà definito nella successiva convenzione, in relazione al calendario ufficiale del Festival, alla disponibilità degli spazi e alle esigenze istituzionali dell'Istituto.
3. La Fondazione potrà autorizzare un periodo di utilizzo inferiore rispetto a quello richiesto dal proponente, qualora ciò sia necessario per ragioni organizzative, istituzionali o di compatibilità con le attività dell'Istituto.
4. La concessione non attribuirà alcun diritto di rinnovo, proroga tacita, prelazione o preferenza per le successive edizioni del Festival o per ulteriori periodi.

ART. 6 – CORRISPETTIVO, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'eventuale concessione degli spazi avverrà a titolo oneroso.
2. La manifestazione di interesse dovrà contenere l'indicazione del corrispettivo economico proposto dal soggetto interessato.
3. La Fondazione valuterà la proposta economica unitamente agli ulteriori elementi indicati nel presente avviso, tenendo conto, tra l'altro:
 - degli spazi richiesti;
 - della durata dell'utilizzo;
 - della natura e del rilievo dell'iniziativa;
 - degli oneri organizzativi e gestionali connessi;
 - della compatibilità con le finalità della Fondazione e dell'Istituto.
4. La futura convenzione potrà prevedere, a tutela della Fondazione:
 - il versamento di una caparra confirmatoria;
 - la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero;
 - il pagamento del saldo entro un termine anteriore all'inizio dell'utilizzo;
 - la stipula di adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
 - ulteriori garanzie ritenute necessarie in relazione alla natura dell'iniziativa.
5. Il corrispettivo relativo agli spazi principali non comprenderà l'eventuale utilizzo della cucina, che potrà essere assoggettato a separato corrispettivo, specifiche garanzie e ulteriori obblighi assicurativi.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL'EVENTUALE UTILIZZATORE

1. Saranno integralmente a carico dell'eventuale utilizzatore:
 - le attività di allestimento e disallestimento;
 - l'ottenimento di ogni licenza, autorizzazione, nulla osta, permesso o adempimento necessario in relazione all'iniziativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 in ordine alla preventiva autorizzazione del Comune di Sanremo;
 - gli obblighi in materia di sicurezza, prevenzione incendi, ordine pubblico, igiene, impatto acustico, somministrazione, spettacolo e diritti d'autore;
 - i costi di gestione dell'evento;
 - la pulizia ordinaria e straordinaria degli spazi utilizzati;
 - il ripristino dei luoghi;
 - gli eventuali consumi e costi accessori imputabili all'iniziativa;
 - la copertura assicurativa richiesta dalla Fondazione;
 - il risarcimento di ogni danno arrecato agli spazi, agli impianti, agli arredi, alle pertinenze e ai beni comunque presenti presso i luoghi concessi.
2. L'eventuale utilizzatore non potrà eseguire opere, modifiche, installazioni, fissaggi, adattamenti o interventi sugli spazi, sugli impianti, sulle finiture, sugli arredi e sulle pertinenze, neppure temporanei, senza preventiva autorizzazione scritta della Fondazione e senza l'ottenimento delle ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie.
3. È fatto divieto all'eventuale utilizzatore di cedere, trasferire, subconcedere, concedere in comodato, locare o comunque attribuire a terzi, anche parzialmente e a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, la disponibilità autonoma degli spazi concessi.
4. L'eventuale utilizzatore potrà avvalersi di dipendenti, collaboratori, fornitori, appaltatori, allestitori, sponsor, partner, ospiti e partecipanti all'iniziativa esclusivamente per le esigenze connesse alla sua organizzazione e al suo svolgimento, senza che ciò comporti l'attribuzione in loro favore di alcun autonomo diritto di utilizzo, godimento o disponibilità degli spazi. L'utilizzatore resterà in ogni caso unico responsabile nei confronti della Fondazione, dell'Istituto e del Comune di Sanremo. Esso dovrà assicurare che i soggetti dei quali si avvale per l'organizzazione, l'allestimento, la gestione e lo svolgimento dell'iniziativa conoscano e rispettino le prescrizioni applicabili all'utilizzo degli spazi e, ove richiesto dalla Fondazione o previsto dalla convenzione, dovrà farne accettare per iscritto i relativi obblighi. L'utilizzatore si obbliga altresì a manlevare e tenere integralmente indenni la Fondazione, l'Istituto e il Comune di Sanremo da ogni pretesa, danno, costo, onere, sanzione o responsabilità derivante, anche indirettamente, dall'attività di tali soggetti.
5. La futura convenzione potrà prevedere specifici obblighi di manleva e tenuta indenne in favore della Fondazione, dell'Istituto e del Comune di Sanremo.

ART. 8 – PREMINENZA E COESISTENZA CON LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'ISTITUTO

1. Il soggetto che presenta la manifestazione di interesse (di seguito, il “proponente”) prende atto che Villa Ormond costituisce la sede dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e che le relative attività istituzionali, didattiche, formative, scientifiche, amministrative e operative hanno carattere prioritario e preminente rispetto a ogni eventuale utilizzo temporaneo degli spazi da parte di terzi, comprese le fasi di allestimento, svolgimento dell'iniziativa e disallestimento.
2. L'eventuale concessione sarà subordinata alla piena compatibilità dell'iniziativa proposta con le esigenze dell'Istituto e non attribuirà all'utilizzatore alcun diritto di interferire, limitare, condizionare o pregiudicare, neppure indirettamente, il regolare svolgimento delle attività istituzionali.
3. In caso di eventuale concessione, l'utilizzatore sarà tenuto a:
 - coordinarsi preventivamente e costantemente con i referenti indicati dalla Fondazione e dall'Istituto;

- rispettare le indicazioni e le prescrizioni organizzative, tecniche e operative impartite dalla Fondazione e dall'Istituto;
 - assicurare la piena compatibilità dell'iniziativa con le attività istituzionali, con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi interni ed esterni, alla gestione dei flussi di persone, mezzi e forniture, agli orari, alle aree comuni, ai servizi, alle pertinenze, agli impianti, alle emissioni sonore e luminose, nonché alle misure di sicurezza, vigilanza ed emergenza;
 - designare, prima dell'inizio dell'utilizzo, un referente operativo munito di adeguati poteri decisionali e reperibile per l'intera durata dell'iniziativa.
4. La Fondazione e l'Istituto si riservano di subordinare l'eventuale concessione a specifiche condizioni, limitazioni e prescrizioni organizzative o operative, anche ulteriori rispetto a quelle previste dal presente avviso, ove necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali, la sicurezza delle persone, la tutela dell'immobile, il rispetto dei rapporti che disciplinano la disponibilità dell'immobile e l'osservanza delle prescrizioni delle Autorità competenti.
 5. In caso di eventuale concessione, l'utilizzatore dovrà dare immediata esecuzione alle prescrizioni impartite ai sensi del presente articolo e, ove necessario, sospendere, modificare o riorganizzare, a propria cura e senza oneri per la Fondazione o per l'Istituto, attività, allestimenti, flussi o modalità operative incompatibili con le esigenze istituzionali o con le prescrizioni ricevute. L'utilizzatore non potrà formulare, per tali ragioni, pretese economiche, indennitarie o risarcitorie nei confronti della Fondazione o dell'Istituto.
 6. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo potrà essere valutata dalla Fondazione ai fini del mancato seguito della manifestazione di interesse o della mancata stipula dell'eventuale convenzione. Qualora la convenzione sia stipulata, le medesime violazioni costituiranno grave inadempimento, con le conseguenze ivi previste, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 8-BIS – CAPIENZA, SICUREZZA E CONTROLLO DEGLI ACCESSI

1. L'eventuale concessione sarà in ogni caso subordinata alla verifica della compatibilità dell'iniziativa con la capienza degli spazi, le condizioni di sicurezza dell'immobile, le prescrizioni della Fondazione e dell'Istituto, nonché con i provvedimenti e le prescrizioni delle Autorità competenti.
2. L'esatta individuazione degli spazi eventualmente concessi, le relative capienze massime, le modalità di accesso e deflusso, nonché ogni ulteriore prescrizione tecnica, organizzativa o di sicurezza, saranno definite esclusivamente nell'eventuale convenzione e nei relativi allegati tecnici, sulla base della documentazione disponibile, delle certificazioni, dei piani di sicurezza e delle prescrizioni applicabili.
3. I limiti di capienza comprenderanno tutte le persone presenti a qualsiasi titolo negli spazi interessati, inclusi ospiti, personale, collaboratori, tecnici, fornitori, addetti alla sicurezza, artisti, relatori e personale dell'utilizzatore.
4. In caso di eventuale concessione, l'utilizzatore dovrà predisporre, a propria cura, spese e responsabilità, un adeguato sistema di controllo e contingentamento degli accessi, idoneo a garantire in ogni momento il rispetto della capienza autorizzata e delle condizioni di sicurezza. Dovrà altresì assicurare la presenza di personale adeguatamente incaricato della gestione dei flussi, del controllo degli accessi e dell'eventuale evacuazione.
5. In caso di eventuale concessione, sarà vietato consentire l'accesso o la permanenza di persone in numero superiore ai limiti stabiliti dalla normativa in vigore, nonché occupare, ingombrare o alterare le vie di esodo, gli accessi, le uscite di sicurezza, i presidi antincendio, gli spazi di

manovra e le aree riservate alle attività dell'Istituto, secondo un "piano di sicurezza" da predisporre e presentare prima della concessione degli spazi.

6. L'utilizzatore sarà tenuto a ottenere, a propria cura, spese e responsabilità, ogni autorizzazione, licenza, nulla osta, certificazione, piano o adempimento necessario in relazione all'iniziativa, con particolare riguardo alla sicurezza, alla prevenzione incendi, al pubblico spettacolo, all'ordine pubblico e alla gestione delle emergenze, restando ferma la procedura di autorizzazione del Comune di Sanremo prevista dall'art. 14 del presente avviso.
7. La Fondazione e l'Istituto potranno verificare, anche nel corso dell'eventuale utilizzo, il rispetto delle capienze e delle prescrizioni applicabili. L'eventuale convenzione potrà prevedere il potere di ordinare l'immediata limitazione degli accessi, l'allontanamento delle persone in eccedenza, la sospensione dell'attività o l'interruzione dell'utilizzo degli spazi in caso di violazione, o di concreto pericolo di violazione, delle prescrizioni di sicurezza. L'utilizzatore dovrà dare immediata esecuzione alle prescrizioni impartite, senza poter avanzare pretese di alcun genere.
8. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce condizione essenziale ai fini dell'eventuale concessione. La relativa violazione potrà essere valutata dalla Fondazione ai fini del mancato seguito della manifestazione di interesse o della mancata stipula dell'eventuale convenzione. Qualora la convenzione sia stipulata, essa potrà prevedere, in relazione alla gravità dell'inadempimento, la sospensione o la risoluzione del rapporto, l'applicazione di penali, l'escussione delle garanzie e il risarcimento del maggior danno.
9. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 14 del presente avviso: l'eventuale utilizzo degli spazi nel periodo del Festival della Canzone Italiana di Sanremo è subordinato al rilascio della preventiva autorizzazione espressa del Comune di Sanremo e al rispetto delle eventuali prescrizioni impartite.

ART. 9 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

1. Possono presentare manifestazione di interesse soggetti pubblici o privati, enti, associazioni, imprese e operatori economici in possesso dei requisiti necessari per contrarre.
2. Il proponente dovrà dichiarare:
 - o di essere legittimato a presentare la manifestazione di interesse;
 - o di non trovarsi in condizioni ostative alla stipulazione della futura convenzione;
 - o di non avere gravi inadempimenti, morosità accertate o contenziosi giudiziari pendenti con la Fondazione o con l'Istituto, aventi origine da precedenti rapporti relativi all'utilizzo di Villa Ormond;
 - o di aver preso visione e di accettare integralmente il presente avviso.

ART. 10 – CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante del proponente o da soggetto munito di idonei poteri, dovrà contenere almeno:
 - a) i dati identificativi completi del proponente;
 - b) la descrizione dettagliata dell'attività o dell'evento proposto;
 - c) le finalità, il pubblico di riferimento e le modalità di svolgimento;
 - d) l'indicazione degli spazi richiesti;
 - e) l'indicazione del periodo richiesto, comprensivo di allestimento e disallestimento;
 - f) l'indicazione del numero massimo stimato di persone contemporaneamente presenti negli spazi richiesti, comprensivo di ospiti, personale, collaboratori, tecnici, fornitori, addetti alla sicurezza, artisti, relatori e ulteriori soggetti coinvolti, nonché delle previste modalità di gestione degli accessi e dei flussi;

- g) le eventuali esigenze tecniche, logistiche e di allestimento;
 - h) l'indicazione di eventuali sponsor, partner o collaborazioni connesse all'iniziativa;
 - i) l'indicazione del corrispettivo economico proposto;
 - j) la dichiarazione di integrale accettazione del presente avviso;
 - k) le dichiarazioni di cui al precedente art. 9.
2. Alla manifestazione dovranno essere allegati:
 - o copia di un documento di identità del sottoscrittore;
 - o ove occorra, documentazione idonea a comprovare i poteri di rappresentanza del sottoscrittore;
 - o ogni documento ritenuto utile a illustrare l'iniziativa proposta.
 3. Qualora il proponente intenda formulare richiesta accessoria di utilizzo della cucina, dovrà indicarlo espressamente e separatamente, precisando:
 - o finalità dell'uso;
 - o giorni e fasce orarie richiesti;
 - o personale addetto;
 - o esigenze tecniche;
 - o disponibilità a sottoscrivere il separato accordo tecnico-contrattuale.
 4. L'eventuale richiesta accessoria di utilizzo della cucina costituisce istanza autonoma e separata rispetto alla manifestazione di interesse relativa agli spazi principali; essa non attribuisce al proponente alcun diritto, aspettativa, priorità o affidamento in ordine al suo eventuale accoglimento, neppure qualora la proposta principale sia ritenuta di interesse o formi oggetto di successiva convenzione.

ART. 11 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE

1. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 15 novembre**, esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo: fondazione.iuhl@pec.it
2. L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura:

“Manifestazione di interesse – Utilizzo spazi Villa Ormond – Festival Sanremo 2027 – [denominazione del proponente]”

3. La manifestazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del proponente o da soggetto munito di idonei poteri. In alternativa, potrà essere sottoscritta con firma autografa, scannerizzata e trasmessa unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore.
4. Le manifestazioni pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.

ART. 12 – SOPRALLUOGO

1. La Fondazione potrà consentire sopralluoghi presso gli spazi oggetto dell'avviso, previo appuntamento da richiedersi per iscritto al seguente recapito: fondazione@iuhl.org
2. Il sopralluogo non comporta alcun affidamento in ordine all'effettiva disponibilità degli spazi, alla successiva stipulazione della convenzione o alla concessione di ulteriori locali, pertinenze o beni.

ART. 13 – VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

1. Le manifestazioni pervenute saranno esaminate dalla Fondazione nell'esercizio della propria autonomia negoziale, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
 - o compatibilità dell'iniziativa con le finalità della Fondazione e dell'Istituto;
 - o compatibilità con il prestigio, la natura e la destinazione di Villa Ormond;
 - o affidabilità, esperienza e capacità organizzativa del proponente;
 - o rilevanza culturale, promozionale, territoriale ed economica dell'iniziativa;
 - o sostenibilità tecnica, logistica e organizzativa della proposta;

- compatibilità del numero di presenze previste, delle modalità di accesso e della gestione dei flussi con la capienza degli spazi e con le condizioni di sicurezza dell'immobile;
- compatibilità con le attività istituzionali dell'Istituto;
- adeguatezza e congruità del corrispettivo proposto.

Costituirà elemento di particolare interesse la previsione di attività, contenuti o iniziative coerenti con i valori istituzionali, le finalità e la missione dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, idonee a valorizzare l'identità di Villa Ormond quale sua sede storica.

2. La Fondazione si riserva la facoltà di:
 - richiedere chiarimenti, integrazioni o ulteriore documentazione;
 - avviare interlocuzioni con uno o più proponenti;
 - negoziare condizioni migliorative;
 - individuare una o più proposte di interesse;
 - non individuare alcuna proposta.
3. La valutazione favorevole di una proposta, anche sotto il profilo tecnico, organizzativo o economico, non comporta alcun obbligo della Fondazione di procedere alla selezione definitiva, alla negoziazione, alla richiesta di autorizzazione al Comune di Sanremo o alla stipula della convenzione.
4. L'eventuale richiesta di utilizzo della cucina sarà oggetto di separata e autonoma valutazione, anche qualora la proposta principale venga ritenuta di interesse.

ART. 14 – SUBORDINAZIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE DI SANREMO

1. Qualora individui una proposta di interesse, la Fondazione potrà definire con il proponente gli elementi essenziali dell'iniziativa e, d'intesa con l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, presentare al Comune di Sanremo la richiesta di autorizzazione corredata dalla documentazione e dalle informazioni necessarie. La richiesta sarà presentata con congruo anticipo.
2. L'eventuale convenzione sarà efficace esclusivamente previa accettazione e delle eventuali prescrizioni impartite dal Comune di Sanremo.
3. In mancanza dell'autorizzazione comunale, ovvero qualora l'autorizzazione sia subordinata a condizioni non ritenute compatibili dalla Fondazione o dal proponente, nessun diritto, pretesa, indennizzo o affidamento potrà essere vantato nei confronti della Fondazione, dell'Istituto o del Comune di Sanremo.

ART. 15 – NATURA NON VINCOLANTE DELL'AVVISO E CONVENZIONE SUCCESSIVA

1. Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e non costituisce offerta al pubblico, promessa al pubblico, procedura di gara, invito vincolante a offrire né impegno a contrarre.
2. La presentazione della manifestazione di interesse, l'eventuale interlocuzione con la Fondazione e l'eventuale individuazione della proposta non attribuiscono alcun diritto alla stipula della convenzione né all'utilizzo degli spazi.
3. L'eventuale convenzione potrà contenere clausole di maggior dettaglio e di più ampia tutela per la Fondazione, comprese disposizioni in materia di:
 - durata rigida;
 - esclusione di rinnovo, proroga e prelazione;
 - caparra confirmatoria;
 - deposito cauzionale;
 - obblighi assicurativi;
 - manleve;
 - penali;
 - clausola risolutiva espressa;

- accesso e verifica degli spazi;
- provvedimenti del Comune o di altre Autorità competenti.

ART. 16 – FACOLTÀ DI SOSPENSIONE, MODIFICA, REVOCA O MANCATO SEGUITO

1. La Fondazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o non dar seguito, in tutto o in parte, alla presente procedura in qualsiasi momento, per ragioni organizzative, tecniche, istituzionali, economiche, autorizzative o comunque connesse alla disponibilità degli spazi.
2. In tali ipotesi, i proponenti non potranno vantare alcuna pretesa risarcitoria, indennitaria o restitutoria, salvo la restituzione di eventuali somme indebitamente percepite dalla Fondazione.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti dai proponenti saranno trattati dalla Fondazione, quale titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, alla valutazione delle proposte e all'eventuale successiva fase contrattuale.
2. Il trattamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall'informativa privacy allegata al presente avviso.
3. I dati e le informazioni trasmesse potranno essere comunicati, nei limiti necessari, all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, al Comune di Sanremo, alle Autorità competenti e ai soggetti coinvolti nell'istruttoria o nella successiva eventuale fase contrattuale.

ART. 18 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle determinazioni del Comune di Sanremo e alle eventuali prescrizioni impartite dalle Autorità competenti, per quanto compatibili.
2. L'eventuale rapporto con il soggetto selezionato sarà regolato dalla successiva convenzione e, ove sia autorizzato l'utilizzo della cucina, dal separato disciplinare tecnico-contrattuale.

Sanremo, li 23 ottobre 2026

Per la Fondazione Ausiliaria dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario – Villa Ormond

Il Presidente e legale rappresentante pro tempore
Giorgio Battisti

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante dell'avviso:

- Allegato A – Modello di manifestazione di interesse;
- Allegato B – Informativa sul trattamento dei dati personali.